Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 3 maggio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(2035)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Senato della Repubblica è convocato per sabato 8 maggio 1948, alle ore 10, in prima seduta pubblica col seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza.
II. Votazione per la nomina del Presidente.
III. Votazione per la nomina dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Questori.

Alle ore 18, in seconda seduta pubblica col seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. Insediamento del Presidente.
II. Insediamento dell'Ufficio di Presidenza.

(1994)

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei Deputati è convocata per sabato 8 maggio 1948, alle ore 10, in prima seduta pubblica col seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza.
II. Votazione per la nomina del Presidente.
III. Votazione per la nomina di quattro Vice Presidenti, otto Segretari, tre Questori.

Alle ore 18, in seconda seduta pubblica col seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. Insediamento del Presidente.
II. Insediamento dell'Ufficio di Presidenza.

(2005)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 dicembre 1947, n. **1800.**

Concessione di una indennità per prestazioni del personale di ruolo e non di ruolo delle Tasse ed imposte indirette sugli affari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto-legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto-legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo delle Tasse ed imposte indirette sugli affari che in base a disposizioni delle competenti autorità gerarchiche compie servizi di accertamento in materia di imposta generale sull'entrata, che richiedano la permanenza fuori della sede d'ufficio, ed interviene per il patrocinio degli interessi erariali, presso le Commissioni delle imposte, è concessa un'indennità pari ad un quinto della normale diaria di missione, escluso il supplemento di pernottazione, vigente alla data del 30 giugno 1947, per ogni giorno di durata dell'incarico.

L'attestazione dei giorni impiegati nell'espletamento di ciascun incarico è fatta dal capo dell'ufficio da cui il funzionario dipende, o dall'Ispettorato competente.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Pella — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 195. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. **1801**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del corso biennale di avviamento professionale di Settimo Torinese (Torino).

N. 1801. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del corso biennale di avviamento professionale di Settimo Torinese (Torino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. **1802**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del corso secondario di avviamento professionale a tipo agrario di Palermo « Boccadifalco ».

N. 1802. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del corso secondario di avviamento professionale a tipo agrario di Palermo « Boccadifalco », viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. **1803**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola secondaria di avviamento professionale a tipo minerario « Walter Pasella » di Carbonia (Cagliari).

N. 1803. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola secondaria di avviamento professionale a tipo minerario « Walter Pasella » di Carbonia (Cagliari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1948

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 358.

Compensi spettanti ai componenti del Consiglio nazionale forense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Articolo unico.

Ai componenti del Consiglio nazionale forense è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari di grado 5°, un gettone di presenza nella misura di cui agli articoli 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 572 e 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1946, n. 623.

La spesa relativa graverà sul capitolo 15 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Grassi — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 182. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 359.

Pagamento di compensi, indennità e propine da corrispondere ai membri delle Commissioni esaminatrici, al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami presso le scuole magistrali governative, nonchè ai rappresentanti del Ministero preposti agli esami di abilitazione presso le scuole magistrali legalmente riconosciute.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

Ai componenti le Commissioni per gli esami di abilitazione presso le scuole magistrali istituite a norma dell'art. 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, spettano, oltre all'indennità di missione, quando competono, il compenso giornaliero di L. 100 (cento) e la propina di L. 15 (quindici) per ogni candidato esaminato.

Art. 2.

Ai membri delle Commissioni di esami di ammissione e promozione presso le scuole magistrali di cui al precedente articolo spettano l'indennità di L. 80 (ottanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione agli esami e la propina di L. 10 (dieci) per ogni alunno esaminato.

Qualora i componenti le suddette Commissioni partecipino nello stesso giorno agli esami di abilitazione e di ammissione, i compensi giornalieri sopra previsti non sono cumulabili.

Art. 3.

Al personale di segreteria, per il servizio connesso con lo svolgimento delle operazioni di esami è dovuto un compenso di L. 15 (quindici) per ogni alunno iscritto agli esami.

Art. 4.

Al personale subalterno è dovuto un compenso di L. 50 (cinquanta) per ogni giorno di presenza a scuola durante il periodo degli esami.

Art. 5.

Ai rappresentanti del Ministero che a norma dell'art. 144 del regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, presiedono agli esami di abilitazione presso le scuole enti legalmente riconosciuti di cui alla lettera *c*) dell'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, spetta la corresponsione di compensi e propine nella stessa misura prevista dall'art. 1 del presente decreto, nonchè la corresponsione di eventuali diarie ed indennità contemplate dalle leggi in vigore.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 194. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948, n. 360.

Sospensione dell'applicazione del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 589, concernente l'istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni voluttuarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'interno e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

L'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 589, concernente l'istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni voluttuarie, sospesa con decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 939, fino al 30 novembre 1947, è ulteriormente sospesa, a decorrere dalla suddetta data.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — DEL VECCHIO — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 180. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 361.

Istituzione dell'Ente assistenziale « Opera nazionale per i pensionati d'Italia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

E' istituita l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

L'Opera ha sede in Roma, ha personalità giuridica ed è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2.

L'Opera ha per scopo l'assistenza ai pensionati di tutte le categorie della previdenza sociale e provvede nella misura delle sue disponibilità:

1) all'istituzione di case di riposo per pensionati, di convalescenziari, di colonie marine, montane e di altri luoghi di cura, allo sviluppo di istituzioni, atte ad assicurare ai pensionati convenienti cure mediche, chirurgiche, fisioterapiche e termali;

2) all'educazione ed istruzione dei figli minorenni dei pensionati, anche se orfani, mediante conferimento di borse di studio o con l'ammissione in convitti nazionali;

3) ai bisogni urgenti dei pensionati e delle loro famiglie, determinati da circostanze di carattere eccezionale;

4) ad ogni altro fine di mutualità, di previdenza o di assistenza in genere.

Art. 3.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente è stabilito a favore dell'Opera il contributo di lire 10 mensili a carico dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti per l'assicurazione generale obbligatoria.

I contributi sono riscossi mediante ritenute mensili a partire dal 1° giugno 1948 sulle pensioni stesse e versati dall'Istituto di previdenza sociale in conto corrente intestato all'Opera presso la Banca d'Italia.

Agli stessi scopi sono destinati i redditi del patrimonio e le somme per versamenti volontari, offerte, doni, o lasciti.

Art. 4.

Per la costituzione di un fondo patrimoniale a favore dell'« Opera nazionale per i pensionati d'Italia » sarà provveduto mediante storno della somma di lire 100 milioni dal capitolo 59 (integrazione a carico dello Stato concessa per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e per i superstiti nonchè delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1947-1948.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 6.

L'ente « Case di riposo per gli anziani del lavoro » riconosciuto con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1521, è soppresso ed i suoi fini ed il suo patrimonio sono trasferiti all'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Art. 7.

L'Opera è amministrata da un Consiglio di amministrazione così composto:

a) il presidente;

b) cinque pensionati designati dalla organizzazione nazionale più rappresentativa dei pensionati;

c) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) due funzionari del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Collegio dei sindaci è costituito: da un pensionato designato dalla organizzazione nazionale più rappresentativa dei pensionati; da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un funzionario del Ministero del tesoro e da un magistrato della Corte dei conti.

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e durano in carica tre anni.

Art. 8.

Per l'espletamento dei propri compiti l'Opera si avvale delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, secondo accordi da stipularsi fra l'Opera stessa e detto Istituto.

Le sedi predette in tal caso agiscono secondo le direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Art. 9.

L'Opera è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Opera debbono essere presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale rispettivamente entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio preventivo ed entro il marzo dell'anno seguente cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Art. 10.

All'Opera nazionale per i pensionati d'Italia si applicano tutte le esenzioni ed i privilegi tributari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 87, comma quinto, della Costituzione, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, le norme di attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — PELLA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 192. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 1948, n. 362.

Norme relative al collocamento dei buoni ordinari del Tesoro ed alla regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del tesoro e la Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stabilire con propri decreti, per l'esercizio 1947-48, compensi a favore dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali per i servizi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari, con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

Al pagamento delle somme da liquidare a favore dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito per i buoni con scadenza non inferiore a sei mesi acquistati presso le Sezioni di tesoreria, sarà provveduto con mandati emessi a favore dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia in base a prospetti riassuntivi dei versamenti effettuati dai predetti enti presso le Sezioni medesime per l'acquisto dei buoni, restando la Banca d'Italia incaricata di corrispondere a ciascuno dei predetti enti la quota loro spettante.

Art. 3.

Per i buoni del Tesoro ordinari acquistati dalle aziende di credito presso la Tesoreria centrale sarà provveduto al pagamento del compenso con mandati diretti a favore delle singole aziende di credito, in base a note riepilogative dei versamenti effettuati per detti acquisti presso la Tesoreria medesima munite del visto del controllore.

Art. 4.

Al pagamento del compenso a favore degli uffici postali sarà provveduto in base ai prospetti riassuntivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni relativi a tutti i buoni collocati per il tramite degli uffici postali, mediante ordini di accreditamento a favore del gestore centrale dei depositi vari del Ministero con quietanza del cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma col concorso del controllore.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a consentire la distribuzione ai partecipanti al capitale dell'Istituto di emissione di una quota di utili, integrativa del dividendo, non superiore al quattro per cento del capitale.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio la variazione occorrente per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 225. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948, n. 363.

Applicazione dell'art. 45 del Trattato di pace per la parte che riguarda la consegna dei criminali di guerra, traditori e collaboratori stranieri che siano cittadini delle Potenze Alleate ed Associate e che vengano richiesti dai rispettivi Paesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La domanda fatta in esecuzione dell'art. 45 del Trattato di pace con l'Italia per l'estradizione dei cittadini delle Potenze Alleate ed Associate, accusati di avere commesso, in violazione delle leggi del loro Paese, crimini di guerra, o atti di tradimento o di collaborazione col nemico, è inoltrata dal Governo richiedente al Ministero degli affari esteri, che la trasmette al Ministero della giustizia.

Art. 2.

Salvo le disposizioni di cui al paragrafo III dell'articolo 45 del Trattato di pace, l'estradizione di cui all'art. 1, può essere concessa solo previa deliberazione favorevole della Sezione istruttoria presso la Corte di appello di Roma, qualunque sia il distretto in cui si trova l'imputato o il condannato straniero, a meno che il medesimo faccia domanda di essere consegnato al Paese richiedente. Si osservano gli articoli 663, 664 e 666 del Codice di procedura penale.

Art. 3.

I termini di sessanta giorni e di novanta giorni stabiliti dall'art. 665 del Codice di procedura penale per la perenzione dell'arresto possono essere prorogati dal Ministro per la giustizia.

Art. 4.

La Sezione istruttoria delibera in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, l'imputato o il condannato, se ne ha fatto domanda, e il difensore qualora si presenti.

Essa esamina se il fatto, per il quale l'individuo richiesto è imputato o condannato, costituisce crimine di guerra o reato di tradimento o di collaborazione col nemico, tenendo conto delle leggi del Paese che lo richiede e di cui egli è cittadino e dei principi di diritto internazionale in materia; esamina altresì in ogni caso se dagli atti e documenti comunicati risultano sufficienti indizi di reità.

Art. 5.

Se il giudice decide che non si debba concedere l'estradizione, il Ministro per la giustizia ne informa immediatamente il Ministro per gli affari esteri. In tal caso l'autorità di pubblica sicurezza, secondo accordi con il Ministro per gli affari esteri, può prendere in consegna l'arrestato e tenerlo a disposizione per l'eventualità che il Paese richiedente sottoponga la questione agli Ambasciatori di Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e U.R.S.S. secondo quanto previsto nel paragrafo 3 dell'art. 45 del Trattato di pace con l'Italia.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 183. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1948, n. 364.

Collocamento fuori ruolo di personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 gennaio 1926, n. 898;

Visto il regio decreto 24 agosto 1939, n. 1384, riguardante il collocamento fuori ruolo di personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1436, contenente nuove disposizioni circa il collocamento fuori ruolo di funzionari della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Ritenuta la necessità di disposizioni integrative per il collocamento fuori ruolo del personale della Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il numero complessivo dei funzionari della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo a norma dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1436, con l'aggiunta del posto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1575, è data facoltà al Ministro per il tesoro di collocare fuori ruolo un funzionario di grado 4° e non oltre venticinque funzionari dei gradi 5° e 6°, dei quali non più di sei di grado 5°.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1948

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 227. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 1948.

Convalida di provvedimenti di licenziamento adottati dall'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.) nei confronti di alcuni impiegati.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la delibera 28 gennaio 1944 del commissario dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.), relativa alla dispensa dal servizio, con effetto dal 15 febbraio 1944, di 159 impiegati, fra i quali il rag. Giacomo Ferrario ed il sig. Ferruccio Rigotti;

Vista la nota 5 febbraio 1944, n. 5851, del suddetto commissario, relativa al licenziamento disposto nei confronti del sig. Erminio Osti, con effetto dal 16 febbraio 1944;

Vista la delibera 12 aprile 1944 dello stesso commissario, relativa alla dispensa dal servizio dell'archivista Umberto Salvini, a decorrere dal 20 aprile successivo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1153, che ha prorogato al 31 marzo 1948 i termini previsti per la dichiarazione di convalida o d'inefficienza dei provvedimenti emanati dal sedicente governo della repubblica sociale;

Considerato che i licenziamenti citati nelle precedenti premesse furono adottati nell'esclusivo interesse del servizio, in corrispondenza alla notevole diminuzione di attività dell'E.N.I.T., per effetto della situazione determinatasi a causa della guerra;

Considerato che i ruoli organici del personale dell'E.N.I.T. furono soppressi con decreto Presidenziale 7 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo (registro n. 2 Presidenza, foglio n. 165) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1945, n. 24;

Ritenuto che, per lo svolgimento delle attività attualmente esplicate dall'E.N.I.T., è sufficiente il personale che vi presta servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941, sull'istituzione del Commissariato per il turismo, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1947, registro n. 12, foglio n. 168;

Decreta:

Sono convalidati, con effetto dalla data a fianco di ognuno indicata, i provvedimenti di licenziamento adottati dall'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.) sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, nei confronti dei seguenti impiegati:

1) Ferrario Giacomo, dal 15 febbraio 1944;
2) Osti Erminio, dal 16 febbraio 1944;
3) Rigotti Ferruccio, dal 15 febbraio 1944;
4) Salvini Umberto, dal 20 aprile 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
PIETRO ROMANI

(1976)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1948.
Contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 214, 216, 219 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 marzo 1946, n. 2/1748, col quale viene affidata alla Unione italiana dei ciechi la fornitura dei contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale;

Di concerto con il Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale, di cui all'art. 214 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono costituiti, per l'anno 1948, da una targa di lamierino di alluminio a forma rettangolare avente i lati di mm. 90 x 42. Il lato superiore è prolungato al centro e ai due estremi con semicerchi di raggio rispettivamente di mm. 13 e di mm. 5. Gli angoli sono arrotondati.

Sulla targa provvista ai 4 vertici di 4 fori per il passaggio di chiodi, sono impressi, in rilievo, una ruota raggiata, entro il semicerchio centrale superiore; in alto a sinistra, sempre in rilievo, l'anno di validità, e a destra la sigla di individuazione della provincia. In basso a sinistra, in rilievo, l'importo della tassa di circolazione e a destra, non in rilievo ma punzonato, il numero d'ordine progressivo di matricola del veicolo.

Nel centro è praticata una opportuna foratura per l'applicazione del fermaglio automatico, costruito in ottone e composto di due parti, maschio e femmina, corredati del regolamentare filo di ferro rivestito di canapa.

I detti contrassegni sono del valore di L. 125, di L. 250, di L. 500, di L. 1000, di L. 2000.

Rimane immutata la riduzione del 50 % in favore dei carri e delle macchine agricole che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera *g*), del testo unico per la finanza locale.

Art. 2.

La forma, le dimensioni dei caratteri e le altre indicazioni impresse sui contrassegni metallici risultano dai modelli depositati, a cura dell'Unione italiana dei ciechi, alla quale è stata affidata la fornitura dei contrassegni stessi, presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e presso il Ministero delle finanze - Direzione generale dei servizi per la finanza locale.

Art. 3.

Il prezzo di cessione da parte dell'Unione italiana dei ciechi alle Amministrazioni provinciali, per i singoli contrassegni è fissato in L. 35 (trentacinque).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1948

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per le finanze
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1948.
Registro n. 6 Bilancio trasporti, foglio n. 371.

Tabella delle sigle di individuazione delle provincie della Repubblica

Provincia	Sigla	Provincia	Sigla
Agrigento	AG	Bari	BA
Alessandria	AL	Belluno	BL
Ancona	AN	Benevento	BN
Aosta	AO	Bergamo	BG
Apuania	AU	Bologna	BO
Aquila	AQ	Bolzano	BZ
Arezzo	AR	Brescia	BS
Ascoli Piceno	AP	Brindisi	BR
Asti	AT	Cagliari	CA
Avellino	AV	Caltanissetta	CL

Campobasso	CB
Caserta	CE
Catania	CT
Catanzaro	CZ
Chieti	CH
Como	CO
Cosenza	CS
Cuneo	CN
Enna	EN
Ferrara	FE
Firenze	FI
Foggia	FG
Forlì	FO
Frosinone	FR
Genova	GE
Gorizia	GO
Grosseto	GR
Imperia	IM
Lecce	LE
Latina	LT
Livorno	LI
Lucca	LU
Macerata	MC
Mantova	MN
Matera	MT
Messina	ME
Milano	MI
Modena	MO
Napoli	NA
Novara	NO
Nuoro	NU
Padova	PD
Palermo	PA
Parma	PR
Pavia	PV
Perugia	PG
Pesaro	PS
Pescara	PE
Pisa	PI
Pistoia	PT
Pola	PL
Potenza	PZ
Ragusa	RG
Ravenna	RA
Reggio Calabria	RC
Reggio Emilia	RE
Rieti	RI
Roma	ROMA
Rovigo	RO
Salerno	SA
Sassari	SS
Savona	SV
Siena	SI
Siracusa	SR
Sondrio	SO
Spezia	SP
Taranto	TA
Teramo	TE
Terni	TR
Torino	TO
Trapani	TP
Trento	TN
Treviso	TV
Trieste	TS
Udine	UD
Varese	VA
Venezia	VE
Vercelli	VC
Verona	VR
Vicenza	VI
Viterbo	VT

Roma, addì 18 marzo 1948

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2033)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Monte di credito su pegno di Arona (Novara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Veduta la proposta del direttore generale della Banca d'Italia di sciogliere e mettere in liquidazione il Monte di credito su pegno di Arona (Novara), su istanza del commissario provvisorio del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, lett. *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Arona (Novara) e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, lett. *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1915)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 79 del 26 aprile 1948 riguardante i prezzi delle merci A.U.S.A.: penicillina e piselli secchi.

In relazione agli accordi intervenuti con gli organi interessati, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 79 del 26 aprile 1948, ha adottato le seguenti decisioni per la penicillina e per i piselli secchi di importazione A.U.S.A.:

Decisione n. 11: PENICILLINA.

1. — I prezzi di cessione della penicillina di provenienza A.U.S.A. vengono stabiliti come appresso:
L. 600 per fiala da 200.000 unità;
L. 1450 per fiala da 500.000 unità.
L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, consegnatario della merce, verserà al Fondo lire esattamente le somme predette.

2. — I quantitativi per i quali l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dovrà effettuare la fatturazione ed i conseguenti versamenti al Fondo lire A.U.S.A. sono quelli risultanti dalla polizza di carico con detrazione del 20 % corrispondente alla quota destinata alla distribuzione gratuita.

3. — I versamenti da parte dell'Alto Commissariato predetto al Fondo lire sono regolati come appresso:
a) per le assegnazioni fatte nei mesi di gennaio e febbraio i versamenti saranno effettuati non oltre il 15 aprile 1948;
b) per le assegnazioni successive i versamenti saranno effettuati non oltre il 15 maggio 1948.

Decisione n. 12: PISELLI SECCHI

1. — La Federazione italiana dei Consorzi agrari, consegnataria della merce, fatturerà i piselli al prezzo di L. 45 al kg. franco vagone partenza ai porti di sbarco per merce telata peso lordo e verserà al Fondo lire esattamente la somma di L. 45 al kg.

2. — I quantitativi per i quali la Federazione italiana dei Consorzi agrari dovrà effettuare la fatturazione ed i conseguenti versamenti al Fondo lire A.U.S.A. sono quelli risultanti dalla polizza di carico peso lordo.

3. — I versamenti da parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari al conto speciale all'uopo istituito presso la Banca d'Italia dovranno essere completati entro il 30 aprile 1948.

(1997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	159122	665 —	Fisso Andrea fu Pietro Alfredo, dom. a Torino.	Fisso Andrea fu Pietro Alfredo, *minore sotto la patria potestà della madre Campese Angela Rosetta du Luigi*, dom. a Torino.
Id.	143712	3.010 —	Pirinoli Maria Teresa fu *Cesare*, minore sotto la patria potestà della madre Caraglio Petronilla ved. Pirinoli, dom. a Roccavione, con usufrutto a favore di quest'ultima.	Pirinoli Maria Teresa fu *Claudio Cesare*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	2533	700 —	*D'Avino* Alfonso fu Ferdinando, dom. a Viggiano (Potenza).	*Avino* Alfonso fu Ferdinando, ecc., come contro.
Id.	2534	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2535	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2536	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	285595	150,50	Montiglio Monica di Giovanni Battista, moglie di Cappa *Giuseppe*, dom. a Pietrasanta (Lucca), vincolata.	Montiglio Monica di Giovanni Battista, moglie di Cappa *Cesare Giuseppe*, dom. a Pietrasanta (Lucca), vincolata.
Id.	203637	35 —	Come sopra, dom. in Atripalda (Avellino) vincolata.	Come sopra, dom. in Atripalda (Avellino), vincolata.
Id.	203636	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	785768	175 —	Lanfranco Maria Ines fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Martinelli *Ottavia* fu Giovanni ved. di Lanfranco Michele, dom. in Ivrea (Torino), con usufrutto a favore di Martinelli *Ottavia* fu Giovanni ved. di Lanfranco Michele, dom. in Ivrea.	Lanfranco Maria Ines fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Martinelli *Margherita Ottavia* fu Giovanni ved. di Lanfranco Michele, dom. in Ivrea (Torino), con usufrutto a favore di Martinelli *Margherita Ottavia*, ecc., come contro.
Id.	815355	31,50	Gritta *Augusto* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Dasso Ida di Agostino ved. di Gritta Luigi, dom. in Lavagna (Genova).	Gritta *Agostino*, ecc., come contro.
Id.	816381	28 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	815356	31,50	Come sopra, con usufrutto a Dasso Ida di Agostino vedova di Gritta Luigi, dom. in Lavagna.	Come sopra con usufrutto come contro.
Id.	351836	28 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	348004	10,50	Gritta *Augusto* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Dasso Ida di Agostino ved. di Gritta Luigi, dom. in Lavagna (Genova).	Gritta *Agostino*, ecc., come contro.
Id.	348005	10,50	Come sopra, con usufrutto a Dasso Ida di Agostino ved. Gritta Luigi, dom. in Lavagna.	Come sopra con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	41435	28 —	Gritta *Augusto* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Dasso Ida di Agostino ved. di Gritta Luigi, dom. in Lavagna (Genova).	Gritta *Agostino*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1902)	44189	28 —	Gritta *Augusto* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Dasso Ida di Agostino ved. di Gritta Luigi, dom. in Lavagna (Genova) con usufrutto alla stessa Dasso Ida.	Gritta *Agostino*, ecc., con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	629171	105 —	Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo in Vercelli, con usufrutto a Chiodi *Regina* fu Pietro ved. di Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	202798	189 —	*Pedecino* Lucia fu Pietro, minore sotto la tutela di Carlucci Riccardo, dom. a Volturara Irpina (Avellino).	*Pedicino* Lucia fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	254804	56 —	*Pedecino* Lucia fu Pietro, moglie di De Cristofano Luigi, dom. a Volturara Irpina (Avellino).	*Pedicino* Lucia fu Pietro, ecc,. come contro.
Id.	350651	91 —	Brentel Pietro ed *Anita* fu Rodolfo, minori sotto la patria potestà della madre Cappellini Filomena di Giosuè ved. Brentel Rodolfo, dom. a Feltre.	Brentel Pietro e *Gabriela Anita* fu Rodolfo, ecc., come contro.
Id.	350650	87, 50	Come sopra, con usufrutto a Cappellini Filomena di Giosuè ved. Brentel Rodolfo.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	350649	178, 50	Come sopra, con usufrutto a Schio Maria Teresa fu Antonio ved. Brentel.	Come sopra, con usufrutto a Schio Maria Teresa fu Antonio ved. Brentel.
Id.	443908	70 —	Chiappetta Antonino fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Narducci *Florinda* ved. di Chiappetta Antonio, dom. a Tortora (Cosenza).	Chiappetta Antonino fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Narducci *Flora*, ecc., come contro.
Id.	516530	280 —	Chiappetta *Antonio* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Narducci Flora fu Umberto dom. a Tortora (Cosenza).	Chiappetta *Antonino* fu Antonio ecc. come sopra.
Id.	357856	542, 50	*Brigante Colonna* Guido di Giulio, dom. a Tivoli (Roma), ipotecata.	*Brigante Colonna Angelini* Guido di Giulio, ecc., come contro.
Id.	221983	581 —	Rolandi *Luigi* fu Lorenzo, dom. in Spinetta Marengo (Alessandria).	Rolandi *Natale Luigi*, ecc., come contro.
Id.	105205	217 —	Gatti Angela di Pietro moglie di Sampietro Vittorio, dom. a Pamparato (Cuneo).	Gatti *Maria Angela*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1949) Serie A	1441	Cap. nom. 10.500 —	Bicchierini *Diana* Delfina fu Adelindo, minore sotto la patria potestà della madre Francolacci Narcisa di Antonio ved. Bicchierini.	Bicchierini *Delfina Diana*, ecc., come contro.
Id.	1442	1.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1443	1.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1444	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 4 % (1951) Serie A-1	1247	500 —	Dordoni *Maria Elisa* fu Gino, minore sotto la patria potestà della madre Vezzoli Giannina fu Vittore ved. Dordoni, dom. in Milano.	Dordoni *Elisa Maria* fu Gino, minore, ecc., come contro.
Id.	1248	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1250	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie A	1977	30.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1978	59.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie I	3386	28.500 —	Sterzi Mercedes fu Alfonso.	Sterzi Mercedes fu Alfonso, *minore sotto la tutela di Balis-Crema Alfonso.*

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	516868	805 —	Besso *Edmondo Edoardo* fu Armodio, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Besso *Eduardo - Ugo - Domenico Edmondo* fu Armodio, ecc., come contro.
Id.	183775	245 —	Pettigiani Antonio fu Emanuele dom. a Condove (Torino), con usufrutto a Revalor *Luigia* fu Bartolomeo ved. di Pettigiani Alessio, dom. in S. Giorgio di Susa.	Pettigiani Antonio fu Emanuele, dom. a Condove (Torino), con usufrutto a Revalor *Maria Luigia*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	806111	231 —	Pettigiani Felice di Antonio, dom. a Condove (Torino), con usufrutto a Revalor *Luigia fu Battista* ved. di Pettigiani Alessio, dom. a S. Giorgio di Susa.	Pettigiani Felice di Antonio, dom. a Condove (Torino), con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 marzo 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1510)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 60.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 5 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Di Florio Luigi fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1, Rendita L. 2425.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4059 — Data: 26 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Marsella Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Capitale L. 9500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3785 — Data: 20 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Marsella Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita L. 165.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 425 — Data 22 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Marsella Francesco fu Domenico —Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale L. 7600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2845 — Data: 17 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Manzi Stella fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 150.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4304 — Data: 9 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pritelli Carolina di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40143 — Data: 30 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Petrilli Alfonso di Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 16 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Fornero Maria Emma fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), nominativi 1 — Capitale L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 — Data: 16 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Fornero Maria Emma fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), nominativi 1 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 4 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Pedrazzi Mario — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1779 — Data: 15 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Ortolani Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 855 — Data: 13 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Grandi Irma di Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 56.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data: 21 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Fuso Tullio di Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 340 — Data: 28 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Marino Filomena — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3274 — Data: 20 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Marchetti Giovanni fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1826)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 aprile 1948 - N. 76

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,375
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	93,575
Redimibile 3,50 % 1934	73,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,60
Id. 5 % 1936	89,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,125
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,60
Id. 5 % convertiti 1951	98,80

Media dei cambi e dei titoli del 23 aprile 1948 - N. 77

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,20
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	93,525
Redimibile 3,50 % 1934	73,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,625
Id. 5 % 1936	89,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,325
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,425
Id. 5 % convertiti 1951	98,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1948:

Dollaro U.S.A.	L. 575
Sterlina	» 1.851
Franco svizzero	» 140
Lira egiziana	» 1.898
Escudo	» 23,17

(2034)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Fulci fu Ludovico, nato a Messina nel 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Messina nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(1928)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento del raggruppamento dei Consorzi di bonifica della Campania e del basso Volturno e nuova costituzione di un Consorzio di 2° grado.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 29 settembre 1947, registrato dalla Corte dei conti il 31 marzo 1948, al registro n. 8, foglio n. 359, sono stati sciolti il raggruppamento dei Consorzi di bonifica della Campania ed il Consorzio di bonifica di 2° grado per l'irrigazione del basso Volturno.

Con lo stesso decreto è stato costituito un nuovo Consorzio di 2° grado fra i Consorzi di Destra Volturno, di Castelvolturno, della 1ª zona Vicana, della 2ª zona Vicana, di Calvi e Carditello e l'Opera nazionale per i combattenti.

(1912)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Arona (Novara).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 24 marzo 1948, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Arona (Novara), e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, lett. *b*), della citata legge bancaria;

Dispone:

L'avv. Clotildo Vanzina fu Achille è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Arona (Novara), ed i signori Giovanni Vallenzasca fu Emilio, Remo Broglia fu Augusto e Alfredo Galli di Angelo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(1916)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a venticinque posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) nel ruolo del personale amministrativo di 1ª categoria dei Monopoli di Stato, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età, per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 885, recante l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, recante l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto Ministeriale n. 05.9707 del 10 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese ed anno, registro n. 1, foglio n. 265, col quale fu indetto un concorso per esami a ventisei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria, gruppo *A*, dei Monopoli di Stato, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, con l'accantonamento di altri venticinque posti per un successivo concorso;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8853/12106.2.7.4/1.3.1 in data 24 marzo 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria, gruppo *A*, dei Monopoli di Stato, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della lotta di liberazione; ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; ai profughi dei territori di confine ed ai profughi dell'Africa italiana che si trovino nelle condizioni previste, rispettivamente, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 885, e dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare ai concorsi originari indetti con decreto Ministeriale n. 05.10280 del 14 ottobre 1941, registrato il 30 stesso mese ed anno, registro n. 2, foglio n. 292, e con decreto Ministeriale n. 05.11036 del 22 ottobre 1941, registrato il 31 stesso mese ed anno, registro n. 2, foglio n. 300, o raggiungere la sede di esami.

Coloro i quali, per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai citati concorsi originari, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare ai citati concorsi originari tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Dei citati venticinque posti quattro sono destinati, ai termini dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1488 del 12 dicembre 1947 a coloro che abbiano riportato per comportamento, contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale e che nel presente concorso conseguano l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne e coloro i quali abbiano già preso parte ai precedenti concorsi originari ed a quello riservato per la nomina a ventisei posti di vice segretario nel ruolo amministrativo di 1ª categoria, gruppo *A*, dei Monopoli di Stato, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali, oppure in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o la laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole e Facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma o agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi e Uffici vendita generi di monopolio, saline) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli Uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su carta da bollo appresso specificata e legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo è altresì elevato ad anni 45 nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 4 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

B) certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24;

C) certificato in bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 60;

E) certificato di buona condotta morale e civile in bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in casi di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico in bollo da L. 24 rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma perscritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva in bollo da L 24.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi della guerra 1940-1943 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 con bollo di L. 32 o copia notarile dello stesso in bollo da L. 40;

I) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato in bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione d'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

M) stato di famiglia in bollo da L. 24 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con bollo da L. 32 con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Si precisa che possono essere prodotti in carta libera gli atti dello stato civile ed il certificato generale del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto e certificato sia fatta risultare la povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I concorrenti che si trovino ad aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, possono beneficiare delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 60 del 24 febbraio 1947 contenente agevolazioni per la documentazione da fornirsi per prender parte a pubblici concorsi.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) ed *L*), del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto circa l'età dai precedenti articoli 1 e 4. E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. La tardiva presentazione anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso.

La dichiarazione integrativa attestante la qualità di combattente, può essere presentata dai candidati durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data della prova orale per essi fissata, alla quale, in difetto, non potranno essere ammessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre

un certificato su competente carta da bollo rilasciata dalla Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) di due funzionari dei Monopoli di grado non inferiore al 6°, di un professore di materie giuridiche e di un professore di materie economiche, ambedue docenti universitari.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Alla suddetta prova orale potranno anche essere ammessi, su domanda, coloro che nei concorsi originari di cui al'art. 1 del presente decreto ottennero l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra; ove superino detta prova, essi saranno inclusi nella graduatoria del presente concorso.

A tal fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte dei precedenti concorsi e del punto ottenuto nella prova orale del concorso presente.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alla preferenza di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 aprile 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1948
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 153. — TAFURI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. Diritto commerciale.

Parte seconda.

1. Diritto amministrativo e costituzionale.
2. Nozioni di diritto penale.

Parte terza.

1. Economia politica Scienza delle finanze Sistema tributario dello Stato.
2. Nozioni di statistica Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
3. Legge organica sul monopolio dei tabacchi e dei sali (17 luglio 1942, n. 907).

PROVA ORALE.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo), che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: PELLA

(1973)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.